COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676
e-mail info@comune.tarantasca.cn.it
e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it
sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 25 del 18.11.2015

OGGETTO: Divieto di sosta e senso unico alternato a vista tratti di Via Vittorio Veneto per manutenzione straordinaria porfido.

IL SINDACO

Vista la richiesta di divieto di sosta e senso unico alternato a vista tratti Via Vittorio Veneto, pervenuta in data 17/11/2015 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che è necessario il ripristino urgente della pavimentazione in porfido in due tratti di Via Vittorio Veneto;

Ritenuto opportuno per esigenze di carattere tecnico, di tutela del patrimonio stradale e della pubblica incolumità, di dare corso al provvedimento di divieto di circolazione nel tratto sopra indicato per consentire l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

è istituito il divieto di la sosta ed il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza nella direzione Saluzzo-Cuneo
dalle ore 08.00 del giorno 20.11.2015 fino a fine lavori, nella Via Vittorio Veneto nei seguenti tratti :

fronte civico n. 4 a civico n. 20
intersezione Via Pino Isasca fino al civico n. 72

1)L'Ufficio Tecnico è incaricato della tempestiva apposizione dell'idonea segnaletica temporanea e del mantenimento in efficienza della stessa, come previsto dalle norme del D.lvo n. 285 del 30.04.1992, Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, lì 18.11.2015

IL SINDACO
GIORDANO Bruna